



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Dipartimento per l'Energia
Direzione Generale fonti energetiche e titoli abilitativi
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto-Legge 7 febbraio 2002, n. 7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2002, n. 55 e s.m.i., e, in particolare, l'art. 1, in base al quale gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, i sistemi di accumulo elettrochimico da realizzare in aree non industriali in configurazione "stand alone", o da realizzare all'interno di centrali superiori ai 300 MW termici, nonché i relativi interventi di modifica, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad autorizzazione unica che sostituisce autorizzazioni, concessioni e atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti;

VISTO il Decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito con modificazioni dalla Legge 17 aprile 2003, n. 83, e s.m.i., recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico e di realizzazione, potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici;

VISTA la Legge 23 agosto 2004, n. 239, e s.m.i., concernente il riordino del settore energetico e la delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTI il Decreto Interministeriale del 18 settembre 2006, così come modificato con successivi Decreti del 9 novembre 2016 e del 30 dicembre 2022, e la Circolare ministeriale del 4 maggio 2007, concernenti la regolamentazione del contributo dovuto per le attività istruttorie del Ministero dello Sviluppo economico, oggi Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica (ex art. 1, comma 110, della Legge 23 agosto 2004, n. 239 e s.m.i.);

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante norme in materia ambientale;

VISTA la Legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i., che ha modificato ed integrato il Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e s.m.i., introducendo l'acquisizione dell'intesa regionale su proposta ministeriale;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;



VISTO il Decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 e s.m.i. recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia, ed in particolare:

- l'art. 1 quater, comma 1, secondo il quale l'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, ovvero del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53, concernente la realizzazione o il ripotenziamento di centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW termici, decade ove il titolare dell'autorizzazione, entro dodici mesi dal momento in cui il provvedimento di autorizzazione è divenuto inoppugnabile, a seguito della definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale, non comunichi di avere dato inizio ai lavori di realizzazione dell'iniziativa;
- l'art. 1 quater, comma 2, in cui è stabilito che il termine di cui al comma 1 si intende al netto dei tempi necessari per l'eventuale ottenimento della licenza edilizia e delle autorizzazioni relative alle opere connesse e di eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare;

VISTO il Decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, che, modificando le attribuzioni degli attuali Dicasteri di cui al Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e s.m.i., ha istituito il Ministero della Transizione Ecologica trasferendo a quest'ultimo le funzioni in materia di energia di competenza del Ministero dello Sviluppo economico;

VISTO altresì il Decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, nello specifico, l'articolo 4 che prevede che il Ministero della Transizione Ecologica assuma la nuova denominazione di Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;

VISTO il Decreto-legge n. 13 del 24 febbraio 2023, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune" convertito con modifiche dalla legge n. 41 del 21 aprile 2023;

VISTA la nota (di seguito: Istanza) acquisita al protocollo MASE n. 0107361 del 03.07.2023, con la quale la Società ENEL PRODUZIONE S.P.A. (di seguito: il Proponente), ha presentato istanza per l'autorizzazione, ai sensi del DL 7/2002 e s.m.i. per la realizzazione di un impianto di accumulo elettrochimico dell'energia elettrica (BESS) della potenza di 76 MW all'interno della Centrale Federico II nel Comune di Brindisi (BR) e ha allegato le quietanze di pagamento, ai fini del versamento del contributo di cui al combinato disposto dell'art. 1, comma 110, della Legge 23 agosto 2004, n. 239, e s.m.i. e del Decreto Interministeriale 18 settembre 2006, così come modificato con successivo Decreto del 9 novembre 2016, nonché della Circolare ministeriale del 4 maggio 2007;

CONSIDERATO che con la sopracitata nota il Proponente ha trasmesso il cronoprogramma delle attività, secondo il quale i lavori di realizzazione avranno una durata di circa 54 mesi;

PRESO ATTO che

- secondo il progetto presentato con l'Istanza del 03.07.2023, il sistema di accumulo di energia elettrica verrà realizzato nella Centrale Termoelettrica di Enel "Federico II" nel territorio di Brindisi Sud, ubicata nella Località Cerano di Tuturano, frazione Sud del



- capoluogo di Provincia, Regione Puglia, realizzata su un'area di circa 3,3 ha., in particolare nel Mappale 53 del foglio 171 del Catasto Terreni del Comune di Brindisi, di proprietà di ENEL PRODUZIONE S.P.A. ed avrà una potenza di 75,6 MW;
- il progetto avrà le seguenti caratteristiche:
 - sarà costituito da 18 “unità base” per una potenza totale di 75,6 MW alle 8h.;
 - ogni unità sarà costituita da un Quadro MT (QMT), un trasformatore BT/MT (isolato in olio), quattro cabinet per i “Power Converter System” (PCS – Inverter Panel) e 8 container di batterie;
 - le batterie e i PCS saranno connessi ai trasformatori BT/MT presenti nell'area BESS 2, uno per ogni configurazione tipica o unità base, i quali saranno collegati tra di loro in configurazione “entra-esci” e avranno il compito di distribuire la potenza erogata/assorbita dalle batterie verso un quadro MT “e-House” allocato nell'area BESS 2. I quadri MT “e-House” saranno collegati al nuovo trasformatore elevatore MT/AT, presente nell'area BESS 2;
 - ciascun container PCS sarà dotato oltre alla unità di elettronica di potenza di un trasformatore BT/MT e di un quadro MT detto RMU (Ring Main Unit) che consente l'interconnessione in MT dei blocchi e lo scambio di energia con i quadri MT “e-House” della sottostazione;

PRESO ATTO altresì che, secondo il progetto presentato, il sistema BESS sarà connesso alla Rete elettrica nazionale (RTN) tramite un cavo interrato che sarà collegato dal lato AT del trasformatore mediante uno stallo AT, ridotto e isolato in aria, tramite lo stallo di Enel di collegamento a 380 kV isolato in aria e posto nella stazione elettrica della centrale, in corrispondenza dell'ex stallo *DeSOx* del gruppo 3;

CONSIDERATO che per il progetto non sono state attivate procedure di valutazione ambientale poiché, sulla base delle modifiche al Decreto-legge n. 7/2002, introdotte dall'articolo 31, comma 1, lettera a) del D.L. 77/2021 del 31 maggio 2021, la tipologia di realizzazione prevista non rientra tra le opere di cui all'allegato II e II bis del d.lgs. 152/06 e pertanto non deve essere sottoposta alle procedure di VIA né di Verifica di assoggettabilità a VIA;

VISTA la nota prot. MASE n. 0199323 del 05.12.2023, con cui il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, a seguito della verifica dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'Istanza:

- ha avviato il relativo procedimento per l'autorizzazione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 7 della Legge 7 agosto n. 1990, n. 241 e s.m.i. e del Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, conv. con mod. dalla L. 55/2002 e s.m.i., per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di accumulo elettrochimico della potenza di 76 MW all'interno della Centrale Federico II nel Comune di Brindisi (BR);
- ha indetto la conferenza di servizi in modalità decisoria, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241/90 e s.m.i.;

VISTA altresì la nota prot. MASE n. 0046782 del 11.03.2024 con la quale questo Dicastero ha trasmesso la citata nota di avvio del procedimento al Comando Militare Esercito “Puglia” e al Comando Interregionale Marittimo Sud fissando contestualmente il termine per l'espressione dei pareri in 45 giorni;



RICHIAMATE:

- la nota prot. 0014649 del 07.05.2024, acquisita in pari data al prot. MASE n. 0083745, con cui la **Provincia di Brindisi, Area 4 – Ambiente e Mobilità, Settore Ambiente** ha richiesto che il Proponente avanzasse preliminarmente istanza di modifica dell’A.I.A. che insiste sullo stabilimento Federico II;
- la nota prot. ENEL-PRO-09/05/2024-0007433, acquisita al prot. MASE n. 85996 del 10.05.2024, con la quale il Proponente ha fornito riscontro in merito alla richiesta della Provincia di Brindisi, chiarendo che il progetto in oggetto non riguarda una modifica sostanziale della Centrale Termoelettrica ma che il BESS risulta completamente segregato e distinto dai sistemi e dai servizi della Centrale, essendo stato pensato a tutti gli effetti come un progetto stand-alone, e ha inoltre specificato che le future opportune autorizzazioni ambientali necessarie per l’esercizio saranno comunque subordinate al previo ottenimento dell’Autorizzazione Unica;

CONSIDERATO CHE con nota acquisita al prot. MASE n. 0082100 del 06.05.2024 Terna ha trasmesso evidenza dell’accettazione del preventivo di Connessione da parte del proponente, comprensivo della soluzione tecnica minima generale (STMG) secondo cui non sono previste nuove opere di rete;

DATO ATTO che nel corso del procedimento sono stati acquisiti i pareri/nulla-osta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14-*bis* della Legge n. 241/90 e s.m.i, di cui all’allegato A al presente decreto;

RICHIAMATA la nota prot. MASE n. 113954 del 20.6.2024 con cui la ex Divisione IV “Infrastrutture energetiche “ del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica:

- ha elencato i pareri e le comunicazioni ricevute nel corso del procedimento ed ha comunicato la conclusione favorevole dell’istruttoria;
- ha comunicato di non ritenere necessario l’espletamento della Conferenza di servizi in modalità “sincrona”, ai sensi dell’art. 14-ter della legge 241/90 e s.m.i.;

PRESO ATTO delle modifiche normative introdotte dal Decreto-legge n. 13 del 24 febbraio 2023, convertito con legge n. 41 del 21 aprile 2023, prive di norme transitorie e quindi immediatamente cogenti anche per i procedimenti in corso, secondo cui i sistemi di accumulo elettrochimico *stand alone*, sono autorizzati secondo le disposizioni dell’art, 12 del d.lgs. n.387/2003 che non prevede il rilascio dell’Intesa Regionale;

RITENUTO quindi di poter procedere al rilascio dell’Autorizzazione unica sulla base di quanto emerso nel corso del Procedimento, concluso con nota prot. MASE n. 113954 del 20.6.2024;

VISTO il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. recante il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;

VISTO l’articolo 83, comma 3 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, che esclude l’obbligo di acquisizione della documentazione antimafia, tra l’altro, per i rapporti fra i soggetti pubblici ed “*altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi*



funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all'articolo 67”.

VISTA la nota del 21.6.2024 con cui la Enel Produzione S.p.A. ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., con riferimento alla clausola *antipantouflage* ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. “[...] *di non aver concluso (e che non concluderà in futuro) contratti di lavoro subordinato o autonomo, né ha attribuito, o attribuirà, incarichi a ex dipendenti pubblici che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti in relazione a specifici procedimenti riguardanti progetti delle Centrali Termoelettriche della Società Enel Produzione S.p.A. per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro”;*

PRESO ATTO che l'istanza è finalizzata a ottenere l'autorizzazione unica prevista dal Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e s.m.i. e che l'autorizzazione unica costituisce titolo a realizzare l'intervento, in conformità al progetto approvato dalla Conferenza di Servizi, come modificato in ottemperanza delle conseguenti prescrizioni;

CONSIDERATO che la verifica di ottemperanza alle eventuali prescrizioni compete alle stesse Amministrazioni che le hanno espresse nel corso del procedimento, se non diversamente previsto;

VISTI gli atti d'ufficio, i pareri espressamente formulati e quelli acquisiti ai sensi e per gli effetti dell'14-bis, comma 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

CONSIDERATA la positiva conclusione dell'istruttoria;

D E C R E T A

Art. 1 Autorizzazione

1. La Società **ENEL PRODUZIONE S.P.A.** avente sede in Roma (RM) - Viale Regina Margherita, 125- CAP 00198 - codice fiscale n. 05617841001, è autorizzata, ai sensi e per gli effetti del Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, conv. con mod. dalla L. 55/2002 e s.m.i., alla realizzazione di un impianto di accumulo elettrochimico dell'energia elettrica (BESS) della potenza di 76 MW all'interno della Centrale Federico II nel Comune di Brindisi (BR), come specificato ed in conformità al progetto preliminare presentato con l'Istanza prot. MASE n. 0107361 del 3.07.2023.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è condizionata dal rispetto di tutte le prescrizioni e condizioni di cui al successivo articolo 4, formulate dalle Amministrazioni interessate nel corso del procedimento.



Art. 2

Progettazione delle opere

1. La realizzazione degli interventi avviene in conformità al progetto definitivo, predisposto in coerenza con il progetto preliminare presentato dalla Società ENEL PRODUZIONE S.P.A. con l'istanza di cui all'art. 1, comma 1, integrato con le eventuali modifiche necessarie ad ottemperare alle prescrizioni espresse dalle Amministrazioni interessate, elencate nel successivo articolo 4, rilasciate durante la Conferenza di Servizi.
2. In caso di necessità di varianti al progetto definitivo, da effettuare anche in corso d'opera, non rientranti nella fattispecie di cui all'art. 62 del D.L. 76/2020, convertito con legge n. 120 del 11/09/2020 e diverse da quelle necessarie per il recepimento delle prescrizioni di cui all'art. 4, la Società ENEL PRODUZIONE S.P.A. è tenuta a presentare relativa istanza alla Direzione generale fonti energetiche e titoli abilitativi del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ai sensi del D.L. 7/2002 e s.m.i.
3. Entro la data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto, la Società ENEL PRODUZIONE S.P.A. provvede a trasmettere copia del progetto esecutivo "come costruito" alla Direzione generale fonti energetiche e titoli abilitativi del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, alla Regione Puglia, al Comune di Brindisi, nonché a tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento che ne facessero esplicita richiesta.
4. Qualora alcune parti di impianto necessitino di essere realizzate in una fase successiva, il termine per la trasmissione del progetto esecutivo relativo a tali parti di impianto, di cui al comma precedente, si intende prorogato fino alla data del loro completamento.

Art. 3

Programma dei lavori

1. La Società ENEL PRODUZIONE S.P.A. è tenuta a inviare preventiva comunicazione della data di avvio dei lavori al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, al Ministero della cultura e alla Soprintendenza territorialmente competente, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, alla Regione Puglia nonché al Comune di Brindisi, evidenziando lo stato d'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo art. 4.
2. La comunicazione di cui al comma 1 è trasmessa anche a tutte le Amministrazioni e/o Enti eventualmente interessati alla verifica d'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo art. 4.
3. I lavori devono essere avviati entro 12 mesi dal momento in cui il presente provvedimento di autorizzazione diviene inoppugnabile a seguito della definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale. Detto termine deve intendersi *al netto dei tempi necessari per l'eventuale ottenimento della licenza edilizia e delle autorizzazioni relative alle opere connesse e di eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare* secondo quanto previsto dall'art. 1 quater, commi 1 e 2 del Decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 e s.m.i.
4. La Società ENEL PRODUZIONE S.P.A. è tenuta a realizzare le attività autorizzate in conformità al cronoprogramma presentato, ovvero entro 54 mesi dalla data di avvio lavori di cui al comma 1.
5. Nel caso in cui sia necessaria una proroga del termine di cui al comma 4, Società ENEL PRODUZIONE S.P.A. è tenuta a formalizzare apposita richiesta di proroga alla Direzione



generale fonti energetiche e titoli abilitativi del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Art. 4 Prescrizioni

1. La Società ENEL PRODUZIONE S.P.A. è tenuta al rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi commi, formulate dalle Amministrazioni interessate che, se non diversamente ed esplicitamente disposto, sono tenute alla verifica del loro esatto adempimento provvedendo ai controlli del caso. Restano comunque ferme tutte le prescrizioni dettate da Amministrazioni, Enti e soggetti competenti alle rispettive verifiche di ottemperanza e derivanti da nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati acquisiti nel corso del procedimento e non puntualmente elencate nel presente articolo.
2. La Società ENEL PRODUZIONE S.P.A. è tenuta a comunicare al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione generale fonti energetiche e titoli abilitativi:
 - a) l'avvenuto deposito del progetto definitivo, sulla cui base verranno eseguite le operazioni autorizzate con il presente provvedimento, presso gli uffici comunali competenti in materia di edilizia;
 - b) il nominativo del direttore dei lavori responsabile, ai sensi delle norme vigenti, della conformità delle opere al progetto definitivo presentato;
 - c) la data di avvio dei lavori di cui all'art. 3, comma 1.
3. Ai fini di cui al comma 2, dalla data di inizio lavori sino alla conclusione delle verifiche di ottemperanza delle suddette prescrizioni, la Società ENEL PRODUZIONE S.P.A. è tenuta a trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, al Ministero della Cultura e alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, nonché alla Regione Puglia, al Comune di Brindisi, un rapporto concernente lo stato dell'intervento realizzato e l'ottemperanza alle prescrizioni di cui al presente articolo, nel formato approvato da questa medesima Direzione generale con nota n. 0018393 del 05/11/2007.
4. La Società ENEL PRODUZIONE S.P.A. è tenuta al rispetto delle seguenti **prescrizioni/condizioni** previste da enti/società/amministrazioni intervenuti nel procedimento autorizzativo, che si ritengono vincolanti per la validità della presente autorizzazione:
 - a) **Prescrizioni del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi:**
 - i. I lavori dovranno essere eseguiti in conformità a quanto descritto e illustrato nel progetto approvato e, per quanto non espressamente indicato o descritto, nel rispetto delle vigenti regole tecniche e/o criteri generali di sicurezza antincendio con particolare riferimento al D.M. 15 luglio 2014.



- ii. Resta in capo al datore di lavoro, individuabile nel titolare dell'attività, la responsabilità dell'adempimento delle disposizioni di cui al D.lg. 81/2008, avendo particolare riguardo al D.M. 02.09.2021.
- iii. A lavori ultimati e comunque prima dell'esercizio dell'attività, dovrà essere presentata, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del DPR 01.08.2011 n.151, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, (S.C.I.A.), completa della prevista documentazione, al fine dell'effettuazione dei controlli di cui all'art. 4 comma 2, ad esito positivo dei quali il Comando rilascerà il certificato di prevenzione incendi.
- iv. Ad ogni buon fine, si precisa che la documentazione da allegare alla S.C.I.A., da indicarsi sul modello PIN 2.1 – 2014 ASSEVERAZIONE, di cui quella indicata nell'Allegato ne costituisce parte essenziale, dovrà essere redatta utilizzando la modulistica di cui al D.M. 07.08.2012 e succ. mm. e ii., disponibile presso questo Ufficio ed anche sul sito www.vigilfuoco.it

b) Prescrizioni del Ministero delle Imprese e del made in Italy, Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica di Radiodiffusione Postali, Divisione VIII – Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata E Molise:

Con riferimento al parere favorevole all'avvio della costruzione ed esercizio in A.T., l'Ispettorato specifica quanto segue:

- i. La scrivente rimane in attesa di ricevere, da parte della stessa Società Enel Produzione S.p.A. il progetto esecutivo delle opere e delle eventuali interferenze geometriche e la relazione di calcolo delle forze elettromotrici indotte con impianti della Rete Pubblica di Comunicazione delle varie Società autorizzate al fine di avviare il procedimento di rilascio dei nulla osta di competenza e, al termine dei lavori, la relativa comunicazione per poter permettere ai funzionari preposti la prevista verifica tecnica.
- ii. Sarà cura dei responsabili del Ministero verificare il rispetto, da parte della Società Enel Produzione S.p.A. di tutte le prescrizioni previste nella citata dichiarazione d'impegno e rilasciare al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica il conclusivo attestato di conformità dell'opera elettrica con le modalità previste nella Procedura sopracitata.

Con riferimento al Nulla Osta alla Costruzione dell'elettrodotto MT., l'Ispettorato specifica quanto segue:

- i. tutte le opere siano realizzate in conformità alla normativa vigente e alla documentazione progettuale presentata;
- ii. siano rispettate, in tutti i punti di interferenza con linee di telecomunicazione (attraversamento, parallelismo) tutte le norme tecniche e le prescrizioni di legge vigenti in materia, in modo da assicurare l'eliminazione di ogni interferenza elettrica.



c) Prescrizioni della l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Accise – Energie e alcoli:

- i. Il progetto esaminato ha caratteristiche di elaborato preliminare nel quale non sono riportati tutti i dati tecnici degli apparati e degli strumenti di misura, elementi che dovranno necessariamente essere inclusi nella redazione del progetto definitivo, sul quale potranno altresì essere svolte le definitive valutazioni sul corretto posizionamento dei punti di misura. Tali strumenti, oltre ad eventuali altri la cui installazione sia eventualmente disposta per motivi fiscali, dovranno essere conformi alle vigenti norme metriche e sottoposti ai controlli di taratura periodici alle prescritte scadenze.
- ii. L’impianto, una volta realizzato, dovrà essere denunciato quale officina elettrica ai sensi degli art. 52, art. 53 e art. 54 d.lgs. 504/95 e s.m.i.. Nell’officina dovranno essere installati sistemi di misura fiscali (conformi alla norma CEI 13-71), muniti di contatori MID nonché gli annessi trasformatori di corrente e di tensione, per l’accertamento dei quantitativi di energia elettrica:
 - prelevata dalla rete nella fase di carica degli accumulatori,
 - destinata ai servizi ausiliari ovvero ad altri impieghi dell’ esercente presso l’officina elettrica (uso proprio),
 - immessa in rete, nella fase di scarica degli accumulatori (venduta).
- ii. Eventuali consumi sottoposti a trattamenti fiscali differenti dovranno essere oggetto di univoco accertamento a contatore. Tali utenze, se insistenti sulla stessa rete dovranno quindi essere contabilizzate da appositi e separati sistemi di misura, o, in alternativa, collegate a linea indipendente dal BESS.
- iii. Dovrà essere trasmesso schema multifilare e unifilare dell’impianto, relazione tecnico-fiscale e quanto necessita al fine del rilascio della licenza fiscale di esercizio, in particolare i certificati di taratura dei predetti sistemi di misura redatti da un laboratorio a tal fine autorizzato.
- iv. Prima della messa in esercizio la Società dovrà assicurare che:
 - siano installati i predetti sistemi di misura, conformi alle vigenti norme metriche, ai fini dell’accertamento quantitativo dell’energia elettrica riferibile al sistema di accumulo, sia in immissione che in prelievo nonché di eventuali consumi dell’officina sottoposti a trattamenti fiscali differenti;
 - siano definite le modalità operative di gestione dell’impianto e, in particolare, sia predisposto un idoneo sistema di controllo locale e da remoto che consenta altresì la registrazione degli eventi anomali relativamente all’officina ed ai sistemi di misura fiscali ivi installati;
 - siano definiti e misurabili i quantitativi di energia elettrica di interscambio tra il sistema di accumulo e l’esistente centrale termoelettrica, e sia ben definito l’esatto lay-out di tutti gli impianti presenti nel recinto di centrale ai fini del corretto inquadramento dell’officina elettrica nel suo complesso;
 - siano specificate le utenze associate al sistema di accumulo, distinguendo quelle strettamente necessarie al funzionamento degli apparati (cioè, ausiliarie) da quelle accessorie, specificando se esse siano sottese a distinta fornitura o siano derivate dai quadri dell’impianto medesimo;



- sia prevista l'installazione dei predetti strumenti di misura per la discriminazione di eventuali consumi sottoposti a trattamenti fiscali differenti;
- siano adempiuti gli obblighi e ogni altra previsione contenuti nel D. Lgs. 26.10.1995, n. 504 di cui al Titolo II (Energia elettrica) del Testo Unico Accise, per quanto applicabili al caso di specie, acquisendo il codice ditta per l'officina elettrica di che trattasi.

d) Prescrizioni del Comune di Brindisi, – Ambiente e Igiene Urbana, Paesaggio e Demanio Costiero – Settore n. 6:

- i. Si prende atto di quanto espresso da Codesto Ministero: *“la fattispecie in questione viene inquadrata nell’ambito di autorizzazione di un impianto di accumulo elettrochimico nella Centrale termoelettrica, ai sensi dell’art. 1, comma 2 quater lettera b) del D.L. n. 7/2002, rilasciata da questo Ministero in conformità alla succitata normativa, nonché al D.Lgs 387/2003”*.
- ii. Si prende atto che l’intervento proposto *“non rientra tra le opere di cui all’allegato II e III bis del D.LGS 152/06 e pertanto non deve essere sottoposta alle procedure di VIA né di Verifica di assoggettabilità a VIA”*, atteso che comunque dovranno essere esaminati e valutati da codesto Ministero, nell’ambito del procedimento, tutti gli aspetti ed i relativi impatti sull’ambiente e ,tra queste, quella inerente la valutazione previsionale di impatto acustico, durante l’esecuzione delle opere e *post operam*, secondo quanto previsto dalla L.R. n. 3/2002.
- iii. Per quanto attiene alle valutazioni in materia antincendio, di stretta competenza del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, si richiede che nella valutazione di eventi e scenari incidentali, siano previste tutte le possibili misure di contenimento e mitigazione degli effetti, attraverso l’impiego di ogni miglior tecnologia di protezione attiva e passiva disponibile, a protezione dell’ambiente e della popolazione.

e) Prescrizioni di ARPA Puglia:

- i. Si esprime parere favorevole a condizione che il BESS risulti completamente segregato e distinto dai sistemi e dai servizi della Centrale Federico II.

Art. 5

Pubblicazione e ricorsi

1. La Società autorizzata è tenuta alla pubblicazione di un estratto del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale al massimo tre mesi dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione.
2. Il presente decreto è pubblicato sul sito Internet del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (<http://www.mase.gov.it>).
3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio -



Sezione di Roma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i., o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione di un suo Estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Foglio Inserzioni).

Roma, lì

**IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Marilena Barbaro)**



ALLEGATO A – elenco pareri ricevuti nel corso del procedimento

- nota acquisita al prot. MASE n. 0186273 del 16.11.2023, con cui il proponente ha trasmesso il parere di conformità alle norme di prevenzione incendi reso dal **Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi**, nel rispetto di specifiche prescrizioni;
- nota pec *prot. n. 134284 del 06.12.2023*, acquisita al prot. MASE n. 0022098 del 06.02.2024, con cui il **Servizio Pianificazione Generale e Attuativa – Settore Urbanistica ed Assetto del Territorio del Comune di Brindisi** ha trasmesso il proprio parere favorevole relativamente all'aspetto urbanistico;
- nota prot. MASE n. 0030762 del 19.02.2024 con cui il **Ministero delle Imprese e del made in Italy, Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica di Radiodiffusione Postali, Divisione VIII – Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata E Molise** ha trasmesso il Nulla Osta alla Costruzione dell'elettrodotto MT nel rispetto di specifiche prescrizioni;
- nota prot. MASE n. 0030758 del 19.02.2024 con cui il Ministero delle Imprese e del made in Italy, Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica di Radiodiffusione Postali, Divisione VIII – Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata E Molise ha espresso parere favorevole all'avvio della costruzione ed esercizio in A.T. nel rispetto di specifiche prescrizioni;
- nota prot. *0003748 del 09.01.2024*, acquisita in pari data al prot. MASE n. 0001763, con cui la **Divisione VII – Bonifica dei siti di interesse nazionale della Direzione Generale Uso Sostenibile Del Suolo E Delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Alimentare** ha confermato il parere favorevole comunicato al Proponente in data 08.01.2024;
- nota prot. n. *63139/RU del 31.01.2024*, acquisita al prot. MASE n. 0018327 del 01.02.2024, con cui l'**Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Accise, Ufficio Filiera e servizi Gas Naturale – Energia Elettrica**, ha rilasciato parere favorevole nel rispetto di specifiche prescrizioni;
- nota prot. *M_D ABA001 REG2024 0009043 del 21.02.2024*, acquisita in pari data al prot. MASE n. 0033042, con cui il **Comando 3^a Regione Aerea Aeronautica Militare del Ministero della Difesa** ha rilasciato parere favorevole;
- nota pec prot. n. 0059844 del 10.06.2024, acquisita in pari data al prot. MASE n. 0106593 con cui il **Comune di Brindisi, – Ambiente e Igiene Urbana, Paesaggio e Demanio Costiero – Settore n. 6**, ha espresso parere favorevole nel rispetto di specifiche prescrizioni;



- nota prot. n. *0048483 del 11.06.2024*, acquisita in pari data al prot. MASE n. 0107443, con cui **ARPA Puglia** ha espresso parere favorevole nel rispetto di specifiche condizioni.